

N. 4606/2015 R.G.N.R.
N. 6890/2019 R.G. Dib.



TRIBUNALE DI TARANTO
II Sezione penale

Il Giudice Dott. Francesco Maccagnano

Vista l'istanza con cui i difensori di **Ilva s.p.a. in amministrazione straordinaria** hanno chiesto a questo Giudice di concedere **la facoltà d'uso dell'impianto "Altoforno 2"** sottoposto a sequestro preventivo nell'ambito del presente procedimento penale in virtù del decreto di sequestro preventivo d'urgenza emesso in data 18 giugno 2015 dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Taranto e convalidato con ordinanza del Giudice per le indagini preliminari del 26 giugno 2015;

Visto il parere favorevole espresso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Taranto in ordine all'accoglimento della predetta istanza;

osserva

1. La disamina dell'istanza di cui in epigrafe inevitabilmente presuppone lo svolgimento di plurime considerazioni in ordine alla genesi, alla permanenza e all'esecuzione del vincolo cautelare cui è attualmente sottoposto l'altoforno 2 sito presso lo stabilimento ILVA di Taranto.
Preliminarmente, pertanto, pare indispensabile riportare una sintetica cronologia dei provvedimenti giudiziari e degli interventi normativi che hanno in varia misura inciso sul sequestro preventivo dell'Afo 2 sino al luglio del 2019.
 - Secondo quanto riportato nei provvedimenti in materia cautelare adottati in seno al presente procedimento penale, in data 8 giugno 2015 Morricella Alessandro è stato investito da un getto di ghisa e dalla conseguente fiammata provenienti dal foro di colata dell'Altoforno 2, nel mentre egli era intento ad effettuare dei rilievi di temperatura nelle vicinanze;
 - Il predetto impianto è stato sottoposto a cautela reale ex art. 321, co. I, c.p.p. (senza facoltà d'uso) in virtù del decreto di sequestro preventivo d'urgenza emesso in data 18 giugno 2015 dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Taranto, convalidato con ordinanza emanata in data 26 giugno 2015 dal Giudice per le indagini preliminari.
 - In data 1 luglio 2015 Ilva s.p.a. ha formulato istanza di spegnimento dell'Afo 2, rigettata dal Pubblico Ministero Antonella De Luca con provvedimento del 3 luglio 2015.
 - L'esecuzione del sequestro preventivo cui è sottoposto l'altoforno è stata poi sospesa in virtù dell'entrata in vigore del decreto legge n. 92, il quale all'articolo 3, comma I, disponeva quanto segue: *"al fine di garantire il necessario bilanciamento tra le esigenze di continuità dell'attività produttiva, di salvaguardia dell'occupazione, della sicurezza sul luogo di lavoro, della salute e dell'ambiente salubre, nonché delle finalità di giustizia, l'esercizio dell'attività d'impresa degli stabilimenti di interesse strategico non è impedito dal provvedimento di sequestro, come già previsto dall'articolo 1, co. IV del decreto legge del 3 dicembre 2012 n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2012 n. 231, quando lo stesso si riferisca ad ipotesi di reato inerenti alla sicurezza dei lavoratori"*.
Al comma II del sopracitato articolo si disponeva quanto segue: *"per la prosecuzione dell'attività degli stabilimenti di cui al comma I, senza soluzione di continuità, l'impresa deve predisporre, nel*

✓

termine di 30 giorni dall'adozione del provvedimento di sequestro, un piano recante misure ed attività aggiuntive, anche di tipo provvisorio, per la tutela della sicurezza sui luoghi di lavoro, riferite all'impianto oggetto di sequestro. L'avvenuta predisposizione del piano è comunicata all'autorità giudiziaria procedente".

- *Con decreto del 7 settembre 2015, in ossequio alla sopravvenuta normativa appena evocata, la Procura della Repubblica ha disposto la restituzione ad Ilva s.p.a., ex articolo 85 disp. att. del c.p.p., dell'altoforno in sequestro, subordinando il venire meno del vincolo cautelare al puntuale adempimento d'una serie di prescrizioni.*
 - *La Corte costituzionale, con sentenza del 7 febbraio 2018, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 3 del D.L. n. 92/2015 e degli articoli 1, co. 2 e 21-octies della Legge n. 123/2015, affermando espressamente che "il legislatore non ha rispettato l'esigenza di bilanciare in modo ragionevole e proporzionato tutti gli interessi costituzionalmente rilevanti, incorrendo in un vizio di illegittimità costituzionale per non aver tenuto in adeguata considerazione le esigenze di tutela della salute, sicurezza e incolumità dei lavoratori, a fronte di situazioni che esponcano questi ultimi a rischio della stessa vita";*
 - *In data 28 giugno 2017 Ilva s.p.a. ha depositato documentazione tecnica relativa all'esecuzione delle prescrizioni impartite con il sopra indicato provvedimento di restituzione della Procura della Repubblica emesso in data 7 settembre 2015.*
 - *In data 8 ottobre 2018 è pervenuta nota del custode giudiziario, Dottoressa Barbara Valenzano. Nel documento de quo si evidenzia l'inadempimento di Ilva s.p.a. a diverse prescrizioni impartite con il provvedimento di restituzione del 7 settembre 2015 (la n. 1 non era stata attuata, la n. 2 parzialmente attuata, la n. 3 attuata, la n. 4 parzialmente attuata, la n. 5 non attuata, la n. 6 attuata e la n. 7 parzialmente attuata).*
 - *Con ordinanza del 27 giugno 2019 il Giudice per l'udienza preliminare presso il Tribunale di Taranto – ritenendo che Ilva s.p.a. in amministrazione straordinaria non abbia adempiuto ad alcune delle prescrizioni cui la Procura, quattro anni prima, aveva subordinato la restituzione dell'Afo 2 – ha rigettato un'istanza di revoca del sequestro preventivo cui è sottoposto il predetto impianto; il G.u.p., in particolare, ha ritenuto che il tema della sussistenza delle esigenze cautelari originariamente riferite all'altoforno in sequestro "involg[a] ancor più a monte la ricostruzione della causa stessa" dell'infortunio mortale di Morricella Alessandro, "attività da svolgere necessariamente nel pieno del più ampio contraddittorio dibattimentale".*
2. *In data 9 luglio 2019, la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Taranto – preso atto di quanto attestato nella nota del custode giudiziario dell'8 ottobre del 2018 – ha adottato un decreto con cui è stato disposto lo spegnimento dell'Afo 2 "secondo il cronoprogramma che verrà redatto dal custode".*

Nel provvedimento de quo si legge quanto segue: "la restituzione ex articolo 85 disp. att. c.p.p. non è perfezionata, essendo la stessa subordinata al puntuale adempimento delle prescrizioni impartite che non è avvenuto; d'altra parte, il relativo sequestro preventivo del 29 giugno 2015 è tutt'ora pienamente in vigore e deve essere eseguito atteso il venire meno delle norme legislative dichiarate incostituzionali, della inefficacia del provvedimento di restituzione ex articolo 85 disp. att. c.p.p. all'epoca emesso e del recente provvedimento di rigetto del Gup del 27 giugno 2019".

3. *Secondo la prospettazione difensiva, "le prescrizioni non attuate sono tutte condizionate dagli esiti della valutazione del rischio di cui alla prescrizione n. 1, da effettuarsi, secondo le indicazioni del custode giudiziario, con metodologie difforni da quella adottata da ILVA in AS e valutata dal CTR Puglia".*

La difesa ha peraltro sottolineato che *“le residue prescrizioni non realizzate contemplano ipotesi di progettazione di eventuali ulteriori interventi di ingegneria di dettaglio, ovvero di previsione di nuove procedure organizzative, interventi precauzionali questi (nella prospettazione dell'impostazione prescrittiva) logicamente e congenitamente conseguenti agli esiti dell'analisi di rischio di cui alla prescrizione 1)”*.

Nell'istanza si fa poi presente che *“sino ad oggi non sono state oggetto di adempimento parte delle prescrizioni impartite dalla Procura, per ragioni di carattere tecnico-scientifico, anche alla luce delle evidenti connessioni nella stessa impostazione prescrittiva [...] con la materia che dovrà essere oggetto di accertamento probatorio nel contraddittorio dibattimentale”* e che *“Ilva allo stato intende adempiere alle prescrizioni residue rimaste inattuata, nonché ultimare l'adempimento di quelle attuate solo parzialmente, secondo il parere tecnico espresso dal Custode giudiziario nella relazione dell'8 ottobre 2018”*.

Secondo la prospettazione difensiva, l'adempimento della prescrizione n. 1) elaborata dal Custode giudiziario *“condiziona, in via logica, necessaria e consequenziale gli ulteriori interventi preventivi di cui alle prescrizioni susseguenti n. 2, 4, 5, 7.2, 7.4 sia di carattere organizzativo, gestionale e procedurale”, e ciò in quanto “gli esiti della prodromica analisi del rischio, condotta secondo le metodologie di cui alla prescrizione 1), integrano i presupposti e le condizioni necessarie ai fini del corretto adempimento delle prescrizioni ulteriori, condizionandone in maniera strutturale e dirimente i contenuti precettivi”*.

La difesa, a lume di tanto, ha chiesto un termine di 150 giorni per adempiere alla prescrizione n. 1) e ulteriori 30 giorni per adempiere alle prescrizioni di cui ai punti n. 2, 4, 5, 7.2, 7.4 (sia di carattere ingegneristico-impiantistico, sia di carattere organizzativo, gestionale e procedurale).

4. Con parere pervenuto presso questo Tribunale in data 23 luglio 2019, la Procura della Repubblica di Taranto ha sostenuto che l'istanza avanzata da Ilva in amministrazione straordinaria *“appare recepire, seppur tardivamente, quanto indicato dal custode giudiziario in ordine alle modalità esecutive dell'analisi di rischio dell'Afo 2, conformemente alle prescrizioni allegata al provvedimento di restituzione del 7 settembre 2015 della Procura della Repubblica”*.

La Procura ha sostenuto che *“il termine richiesto per procedere a tale analisi, stimato da Ilva s.p.a. in AS in giorni 150, appare troppo ampio, tenuto conto che sono trascorsi circa quattro anni dalla conoscenza da parte di Ilva delle prescrizioni cui era subordinata la restituzione del bene”*.

La predetta autorità giudiziaria ha comunque espresso parere favorevole all'accoglimento dell'istanza *“di dilazione temporale e facoltà d'uso per un periodo non superiore a 120 giorni”*, espressamente prendendo *“atto del positivo proposito di Ilva di procedere conformemente alle prescrizioni indicate dal custode, tenuto conto del periodo feriale incombente con numerose maestranze in ferie e aziende chiuse e considerando che l'analisi di rischio indicata dal custode non può essere istantanea”*.

5. L'istanza avanzata dalla difesa di Ilva in amministrazione straordinaria involge, com'è evidente, la disamina di molteplici profili fra di loro inestricabilmente intrecciati: essi attengono ai principi che governano il sistema normativo previsto capo II del Titolo II del Libro IV del codice di procedura penale, alla *ratio* e ai limiti dell'istituto di cui all'articolo 85 delle disposizioni di attuazione del c.p.p., alle esigenze cautelari attualmente riferibili all'Afo 2 e, da ultimo, al complesso di prescrizioni dettato dal Custode giudiziario Dott.ssa Barbara Valenzano ormai poco più di quattro anni fa.

Ciò posto, appare comunque opportuno soffermarsi preliminarmente sull'esatta perimetrazione della sfera di competenza di questo Tribunale in ordine all'istanza che ci occupa.

Deve rammentarsi, in tal proposito, che (come stabilito da consolidata giurisprudenza di legittimità), sfuggono alla materia cautelare – e, dunque, non sono neppure impugnabili ai sensi dell'articolo 322-

bis c.p.p. – i provvedimenti aventi natura sostanzialmente amministrativa che intervengono nella fase di esecuzione di un sequestro preventivo (in tal senso, *ex plurimis*, **Cass. pen., Sez. III, 28 maggio 2014, n. 39181, Cass. pen., Sez. V, 18 dicembre 2014, n. 18777**); giova, a titolo esemplificativo, fare riferimento a quanto stabilito dai giudici di legittimità in **Cass. pen., Sez. II, ud. 21 novembre, 10 gennaio 2019, n. 946** (“*in tema di sequestro preventivo, i provvedimenti del giudice in ordine alla nomina e all’operato dell’amministratore giudiziario, non attenendo all’applicazione o alla modifica del vincolo cautelare, ma alle modalità esecutive ed attuative della misura, non sono autonomamente impugnabili, essendo consentita la sola opposizione dinanzi al giudice dell’esecuzione*” – fattispecie nella quale la ricorrente si doleva del fatto che fosse stata disposta un’amministrazione dinamica ex articolo 104-bis disp. att. c.p.p. per un bene immobile non produttivo di reddito che costituiva la sua abitazione, dalla quale era stata estromessa).

Orbene, i giudici di legittimità hanno ribadito in molteplici arresti che, entro lo specifico ambito *de quo*, non possono essere ricondotti alla sopra citata categoria degli “atti aventi natura amministrativa” tutti quei provvedimenti “per i quali va esclusa l’appellabilità ex articolo 322-bis c.p.p.”, ossia “quelli che riguardano direttamente la consistenza e la sopravvivenza del bene e che involgono, perciò, incidendo sull’applicazione del sequestro, posizioni di diritto soggettivo della parte destinataria della misura cautelare” (in tal senso **Cass. pen., Sez. III, ud. 1 dicembre 2017, dep. 9 gennaio 2018, n. 261**).

Ma v’è di più.

Consolidata è la giurisprudenza di legittimità secondo cui “sono soggetti all’appello cautelare i provvedimenti in tema di sequestro preventivo che, esorbitando dalla mera gestione del bene sequestrato, riguardano direttamente la consistenza e la sopravvivenza del bene, che comportano una modifica del vincolo cautelare e che incidono sull’applicazione e non solo sulle modalità esecutive della misura reale o sulle attività proprie della custodia e dell’amministrazione giudiziaria del bene in sequestro”.

Proprio in tal senso, *ex plurimis*, s’impone di evocare **Cass. pen., n. 18777/2014, Cass. pen., Sez. III, ud. 5 aprile 2016, dep. 15 giugno 2016, n. 24815, Cass. pen., Sez. I, ud. 15 settembre 2015, dep. 16 novembre 2015, n. 45562**.

La sentenza da ultimo menzionata, in particolare, presenta molteplici profili d’interesse per quanto più interessa nella presente sede, e ciò in quanto relativa ad un caso nel quale un soggetto aveva chiesto che la coniuge fosse autorizzata ad utilizzare un’autovettura oggetto di sequestro preventivo disposto ai sensi dell’articolo 12-*sexies* della Legge n. 356/1992; la Suprema Corte ha rilevato, in ordine a tale fattispecie concreta, come la predetta autorizzazione “*incide[ss]e senza alcun dubbio sul vincolo cautelare reale, limitandone gli effetti*”, ritenendo poi che “*il relativo provvedimento adottato dal Giudice [dovesse] ritenersi impugnabile ai sensi dell’articolo 322-bis c.p.p.*”, così escludendo espressamente l’abnormità di una simile ordinanza.

Orbene, nel caso di specie devono tenersi in conto i seguenti elementi.

- **L’istanza avanzata nell’interesse di Ilva in amministrazione straordinaria attiene all’applicazione della misura cautelare reale cui è attualmente sottoposto l’Altoforno 2 e non soltanto alle modalità esecutive di detta misura ablatoria**, la qual cosa risulta evidente sol che si pensi al fatto che a pagina 2 del sopramenzionato provvedimento della Procura della Repubblica di Taranto del 9 luglio 2019 si legge che “*il sequestro preventivo del 29 giugno 2015 è tutt’ora pienamente in vigore e deve essere eseguito, atteso il venire meno delle norme legislative dichiarate incostituzionali, della inefficacia del provvedimento di restituzione ex articolo 85 disp. att. c.p.p. all’epoca emesso e del recente provvedimento di rigetto del G.u.p. del 27 giugno 2019*”; con il provvedimento *de quo*, peraltro, si è disposto lo spegnimento dell’Afo 2 proprio “ai fini della compiuta esecuzione del sequestro”.

- Concedere la facoltà d'uso di un bene quale quello sottoposto a sequestro nell'ambito del presente procedimento – e dunque consentire che un impianto sequestrato *ex art. 321, co. I c.p.p.* venga adoperato nell'ambito del ciclo produttivo di un'impresa – non costituisce un mero “atto amministrativo” di un *asset* bensì rappresenta una decisione concernente la consistenza e l'applicazione di un vincolo cautelare reale.

- Peraltro, il provvedimento di concessione o di diniego della facoltà d'uso del suddetto altoforno, con tutta evidenza, involge “*posizioni di diritto soggettivo della parte destinataria della misura cautelare*”. In particolare, il diritto di proprietà di cui è titolare Ilva in a.s. in riferimento all'Afo 2 – che, come stabilito dall'articolo 832 del codice civile, è potere di godere e di disporre della cosa *de qua* in modo pieno ed esclusivo, entro i limiti e con l'osservanza degli obblighi stabiliti dall'ordinamento giuridico – è direttamente inciso dall'esecuzione della misura ablatoria disposta nell'ambito del presente procedimento penale dal Giudice per le indagini preliminari poco più di quattro anni fa – esecuzione ad oggi sospendibile in virtù dell'accoglimento delle richieste degli odierni difensori.

A lume di tanto, e tenuto debitamente conto della sopra evocata giurisprudenza di legittimità, questo Giudice non può che ritenere configurabile la propria competenza a decidere in ordine all'istanza proposta dalla difesa, la qual cosa risulta implicitamente riconosciuta nel parere formulato dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Taranto.

6. Come anticipato *supra*, le peculiarità del caso di specie impongono una breve disamina della *ratio* e dei limiti dell'istituto della “*restituzione con imposizione di prescrizioni*” di cui all'articolo 85, disp. att. del c.p.p..

Un primo dato di carattere topologico va messo in risalto: la disposizione in parola è inserita nel capo VI delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale, intitolato “*disposizioni relative alle prove*” e segue plurime norme specificamente attinenti al c.d. sequestro probatorio.

Il disposto normativo in esame è strutturato sull'implicito presupposto che la libera disponibilità del corpo del reato o di cosa pertinente al reato – al netto della necessità di tutelare esigenze di carattere istruttorio – non sia in sé foriera di rischi, in quanto circostanza non necessariamente idonea ad aggravare o protrarre le conseguenze di una fattispecie penale, oppure ad agevolare la commissione di ulteriori reati: con buona probabilità, tale è il motivo per cui, a parere di questo Giudice, il Legislatore non ha inteso riprodurre una simile disposizione anche nel capo VII delle disposizioni di attuazione del c.p.p., attinente alle misure cautelari.

Non può non prendersi atto, tuttavia, come l'istituto di cui all'articolo 85, disp. att. c.p.p., secondo consolidata giurisprudenza di merito e di legittimità, è ben applicabile non soltanto in riferimento a cose sottoposte a sequestro preventivo funzionale ad una successiva confisca (la misura di cui all'articolo 321, co. II, c.p.p.) ma anche a *res* soggette a sequestro preventivo *stricto sensu* cautelativo/impeditivo, ossia alla misura ablatoria di cui all'articolo 321, co. I, c.p.p..

Con tutta evidenza, però, la “*restituzione con imposizione di prescrizioni*” (specie se accompagnata dalla c.d. “*facoltà d'uso*”) ove disposta in riferimento ad una cosa sottoposta a tale ultima forma di ablazione non può porsi in contrasto con le concrete esigenze cautelari del caso, a meno di non svuotare d'ogni utile effetto – e, dunque, di disapplicare in tutto o in parte – la misura preventiva *de qua*.

In tal proposito s'impone di richiamare due importanti arresti della Suprema Corte di cassazione.

- In **Cass. pen., Sez. III, 24 maggio 2015, n. 30482** i giudici di legittimità hanno rigettato un ricorso proposto avverso il provvedimento del Tribunale del riesame di Lecce nel quale s'era ritenuto legittimo il sequestro preventivo di un opificio disposto in relazione ai reati di cui agli articoli 674 c. p., 256 e 279 d. lgs. n. 152/2006 (lo stabilimento produceva emissioni inquinanti ed operava in assenza di qualsivoglia titolo abilitativo per la gestione dei rifiuti prodotti dalla lavorazione del

✓

calcestruzzo); il ricorso è stato rigettato anche nella parte in cui si chiedeva di censurare il diniego opposto alla richiesta facoltà d'uso dell'impianto.

Orbene, secondo la Corte di cassazione, “*il sequestro di un insediamento industriale [...] consente di interrompere la condotta in atto ed impedire ulteriori conseguenze per la salute delle persone e l'integrità dell'ambiente [...]; la concessione della facoltà d'uso dello stabilimento, peraltro senza alcuna particolare precauzione, si risolverebbe, sostanzialmente, nel consentire la ripresa dell'attività illecita interrotta dall'apposizione del vincolo*”.

La Suprema Corte ha conclusivamente affermato il principio secondo cui “*l'esigenza di evitare l'aggravamento o la protrazione delle conseguenze di un reato, ovvero la commissione di altri reati, perseguita con il sequestro preventivo di un insediamento industriale o di un singolo impianto che operino in assenza dei prescritti titoli abilitativi o, comunque, violando la legge, è incompatibile con la facoltà d'uso degli stessi senza alcuna particolare prescrizione, poiché si pone in evidente contraddizione con le finalità proprie della misura cautelare reale*”.

- In Cass. pen., Sez. III, 18 aprile 2013, n. 17716 i giudici di legittimità si sono soffermati sulla tematica della compatibilità logico-giuridica fra l'istituto della “*restituzione con facoltà d'uso*” e le esigenze cautelari sottese ad un sequestro preventivo, annullando il provvedimento di un Tribunale del riesame che – in relazione a sequestro di impianto per la produzione di energia elettrica tramite utilizzo di biogas prodotto dalla fermentazione dei rifiuti solidi urbani – pur ratificando la sussistenza del *fumus commissi delicti*, aveva ritenuto insussistente il *periculum in mora* sulla base del fatto che, avendo il Pubblico Ministero concesso la facoltà d'uso dell'impianto, non fosse più possibile sostenere che la libera disponibilità dell'impianto potesse aggravare o protrarre le conseguenze del reato.

Ai fini della disamina dell'istanza avanzata nell'interesse di Ilva in amministrazione straordinaria, appare indispensabile riportare alcuni stralci della motivazione dell'arresto appena richiamato: “*a proposito del vincolo reale con facoltà d'uso del bene, la giurisprudenza, seppure in relazione ad una diversa fattispecie, ha affermato che la esclusione dell'idoneità dell'uso della cosa ad aggravare e protrarre le conseguenze dannose del reato deve formare oggetto di un esame particolarmente approfondito (cfr. SS.UU., n. 12878 del 29 gennaio 2003, dep. 20 marzo 2003, PM in proc. I., Rv. 223722 e sez. III, n. 40486 del 27 ottobre 2010, dep. 16 novembre 2010, PM in proc. Petrina, Rv. 248701, quanto alla facoltà d'uso di un'opera edilizia abusiva realizzata su zona sottoposta a vincolo paesistico, si è sottolineata la necessità di una dettagliata analisi volta ad escludere il rischio di un ulteriore deterioramento dell'ecosistema protetto dal vincolo)*”.

*A parere di questo Giudice è **ictu oculi** condivisibile il passaggio motivazionale appena riportato, in quanto la facoltà d'uso di una res sottoposta a sequestro cautelativo/impeditivo non può essere concessa ove la stessa, in action, contraddica le ragioni della misura cautelare cui essa accede.*

Nella sentenza in parola si specifica che l'esercizio di un impianto che operi in violazione della legge finisce per porre “*nel nulla [del]l'intervento di tutela cautelare reale, il quale è funzionale alle esigenze di prevenzione, ossia ad impedire che una cosa pertinente al reato possa essere utilizzata per estendere, nella durata o nella intensità, le conseguenze del reato o per agevolarne il compimento di altri*”.

Nell'arresto *de quo* si afferma, conclusivamente, che “*nel sistema processuale penale la misura coercitiva reale [...] mira ad «evitare che il trascorrere del tempo possa pregiudicare irrimediabilmente l'effettività della giurisdizione espressa con la sentenza irrevocabile di condanna» (così la parte motiva della già citata S.U. n. 12878)*”.

7. I principi richiamati nel precedente paragrafo sono espressione di una giurisprudenza consolidata, dalla quale questo Giudice non ha motivo alcuno di discostarsi: diversamente opinando si finirebbe per inficiare alle fondamenta il sotto-sistema normativo di cui al capo II del Titolo II del Libro IV del codice di procedura penale.

Il *framework* entro il quale deve essere inquadrata la *quaestio* sottoposta allo scrutinio del Tribunale, pertanto, può dunque così sinteticamente riassumersi: un impianto industriale sottoposto a sequestro preventivo cautelativo/impeditivo può essere restituito con facoltà d'uso ai sensi dell'articolo 85 disp. att. del c.p.p. esclusivamente laddove siffatta restituzione non finisca per contraddire le esigenze sottese al vincolo ablatorio, a pena di minarne l'effettività e, dunque, di porre nel nulla l'intervento cautelare apprestato dall'ordinamento processualpenalistico.

Ciò posto, riprendendo le parole del Giudice per le indagini preliminari che, ai sensi dell'articolo 321, co. 3-bis c.p.p., ha emesso il sopramenzionato decreto del 29 giugno 2015, il sequestro preventivo dell'Altoforno 2 è stato originariamente disposto al precipuo fine di dotare detto impianto della "migliore tecnologia disponibile", così da dotare i lavoratori ivi operanti dei "macchinari aggiornati ai più elevati standards tecnologici di sicurezza".

Il medesimo G.i.p. ha rilevato che "finché [...] non verranno realizzati ed implementati detti strumenti di protezione, nonché quelli ulteriori ed eventualmente necessari per adeguare l'impianto alla migliore tecnologia disponibile [...] permane il rischio di eventi lesivi dell'incolumità delle persone, prevedibili ed evitabili".

Orbene, la restituzione con facoltà d'uso richiesta dalla difesa non può che essere valutata alla luce di tale specifico *periculum in mora*.

8. Come s'è detto *supra*, l'Altoforno 2, negli ultimi 4 anni, è rimasto nella disponibilità di Ilva in virtù di due distinti provvedimenti, uno di carattere legislativo e l'altro giudiziario.

Ed infatti:

- l'esecuzione del sequestro preventivo dell'Afo 2 è stata sospesa, in un primo momento, a seguito dell'entrata in vigore (in data 4 luglio 2015) del sopra menzionato decreto legge n. 92/2015 (c.d. "decreto salva-Ilva");
- successivamente, a far data dal 7 settembre 2015, Ilva ha mantenuto la disponibilità dell'Altoforno – continuando a farne uso – in forza di un provvedimento di restituzione adottato ai sensi dell'articolo 85 disp. att. c.p.p. emesso dalla Procura della Repubblica presso l'intestato Tribunale (mai impugnato dalla difesa);
- successivamente all'emissione della sentenza della Corte costituzionale n. 58/2018, venuto meno il c.d. "decreto salva-Ilva", la disponibilità in capo ad Ilva dell'Afo 2 è stata possibile esclusivamente in virtù del decreto della Procura della Repubblica del 7 settembre 2015.

Al termine del succedersi delle "fasi" appena riassunte, il Giudice per l'udienza preliminare – con ordinanza del 21 giugno 2019 – ha ritenuto il permanere, ad oggi, delle esigenze cautelari riferibili all'Altoforno in sequestro: di tali esigenze, dunque, non può che predicarsi, ad oggi, la sussistenza; se ne deduce che per poco più di quattro anni l'Altoforno 2 ha marciato in costanza di *periculum in mora*.

Nell'istanza avanzata nell'interesse di Ilva in amministrazione straordinaria, invero, si richiama diffusamente una circostanza già allegata nell'istanza di dissequestro depositata presso la cancelleria del G.u.p. in data 18 gennaio 2019, ossia che il Custode giudiziario avrebbe errato nel ritenere il decesso di Morricella Alessandro un "incidente rilevante" – come tale soggetto alla disciplina di cui al d.lgs. n. 105/2015 – e non un mero "infortunio sul lavoro"; secondo la prospettazione difensiva, pertanto, la Dott.ssa Barbara Valenzano erroneamente avrebbe formulato la prescrizione n. 1) di cui al provvedimento di restituzione *ex art.* 85 disp. att. c.p.p. del 7 settembre 2015, nonché le prescrizioni n. 2), 4), 5), 7.2) e 7.4).

Nell'istanza che ci occupa, tuttavia, la difesa ha prestatato una sorta di "acquiescenza" rispetto all'adempimento della prescrizione n. 1) – la richiesta facoltà d'uso, infatti, risulta basarsi proprio sulla necessità di adempiere a tale comando.

Da ultimo, secondo la prospettazione difensiva "le residue prescrizioni non realizzate contemplano ipotesi di progettazione di eventuali ulteriori interventi di ingegneria di dettaglio, ovvero, di previsione di nuove procedure organizzative, interventi precauzionali questi espressamente (nella

✓

prospettazione dell'impostazione prescrittiva) logicamente e congenitamente conseguenti agli esiti dell'analisi di rischio di cui alla prescrizione 1)”).

9. Orbene, s'impone di rilevare che la prescrizione n. 7.4) – differentemente da quanto prospettato dalla difesa – non costituisce un intervento sull'impianto in sequestro strettamente condizionato dall'esito dell'“analisi del rischio” di cui alla prescrizione n. 1) bensì pare rappresentare un'innovazione tecnologica dell'Afo 2 autonomamente rilevante ai fini del “Testo unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”; la documentazione nella disponibilità di questo Tribunale non consente di pervenire a conclusioni diverse.

Giova richiamare, in tal proposito, quanto riportato a pagina 6 della relazione del Custode giudiziario del 18 agosto 2015: “**si evidenzia la necessità di installare un sistema automatico di tappatura del foro di colata, completo di relativo sistema video guidato, e un aggiornamento della procedura F5037001 prevedendo che tali operazioni siano eseguite automaticamente da un operatore in remoto e che in caso di disservizi l'operatore sappia precisamente cosa fare (come da procedura) evitando di procedere nella modalità 'senza chiedere alcuna autorizzazione', in quanto tali operazioni possono comportare rischi di 'esplosioni ed incendio (reazione tra ghisa ed acqua) [...]** **si evidenzia che l'adozione di misure di prevenzione, controllo e automazione del processo in remoto è prioritaria per la prevenzione di incidenti rilevati e per i conseguenti infortuni cui sono sottoposti i lavoratori che operano in particolare nelle aree di altoforno. In particolare, il danno potrebbe essere mitigato dall'utilizzo di sistemi evoluti già nella disponibilità della stessa Paul Wurth**”.

Giova altresì richiamare quanto riportato a pagina 21 della relazione del Custode giudiziario del 7 ottobre 2018: “**sarebbe utile una miglioria, attuabile, che consenta di ridurre significativamente i rischi per l'operatore, nelle operazioni di caricamento della macchina a tappare. Il rischio a cui è esposto l'operatore è rilevante, atteso che la MAT come visibile dal layout del campo di colata, è posizionata sempre nei pressi del foro di colata. L'automazione completa del processo, infatti, consentirebbe una riduzione dell'esposizione ai rischi dei lavoratori**”.

È evidente come la prescrizione *de qua* sia un comando dettato a prescindere dall'adempimento alla prescrizione n. 1), esattamente come può dirsi, a titolo esemplificativo, in riferimento alla prescrizione n. 7.3) (“*protezione dall'umidità e dagli agenti atmosferici di tutti i materiali in ingresso nell'altoforno/Realizzazione accorgimenti al fine di scongiurare la presenza di umidità*”) e ad una delle prescrizioni dello stesso punto n. 7.4 (“*chiarire la posizione di Ilva sulle barriere mobili della rigola loppa e ghisa e sullo stato della pavimentazione, in relazione alla necessità di disporre di visibilità e di vie di fuga sul piano di colata*”).

10. Appare opportuno sottolineare che la *ratio* della prescrizione non adempiuta di cui al punto n. 7.4) non appare dissimile rispetto a quella, ad esempio, avente ad oggetto l'automazione del prelievo di temperatura della ghisa (già attuata da Ilva in amministrazione straordinaria, come riportato a pagina 22 della relazione della Dott.ssa Valenzano dell'8 ottobre 2018).

11. Non pare inutile sottolineare che Ilva in amministrazione straordinaria, nel 2015, ha commissionato a Paul Wurth uno studio il cui obiettivo era quello “**di verificare la possibilità di introdurre ulteriori processi automatizzati nell'esecuzione delle attività abitualmente svolte sul campo di colata dell'Afo 2, attraverso l'implementazione dei seguenti equipaggiamenti: sistema automatizzato sia del prelievo della temperatura sia del campionamento ghisa; sistema di caricamento automatizzato massa a tappare della MAT; sistema di caricamento automatizzato aste/fiochetti della MAF**”.

Lo studio – come specificamente riportato nel documento che lo riassume – è stato sviluppato “*considerando di eseguire attività che non implicino un rifacimento del campo di colata e del piano tubiere, e considerando la futura installazione di un nuovo cover traverser*”.

Orbene, nel documento *de quo* si legge quanto segue: “*il caricamento del cannone della MAT [presso l'Afo 2] con i panetti di massa va eseguito precedentemente all'apertura del foro di colata. Il sistema di caricamento automatizzato della massa consentirebbe il riempimento della MAT da una posizione*

defilata senza l'intervento umano. [...] Le modifiche da attuare per l'integrazione del sistema riguarderebbe essenzialmente il piano tubiere e l'integrazione del tunnel di riempimento della massa a tappare. In prima analisi, l'installazione potrebbe sembrare tecnicamente perseguibile considerando le seguenti limitazioni al contorno [...] **Pur confermando che l'installazione del sistema automatico di caricamento eliminerebbe il pericolo associato all'operazione di caricamento della MAT, considerando l'installazione del cover traverser, che creerà uno schermo al calore e ad eventuali lapilli di fusi, aumentando intrinsecamente la condizione di comfort e sicurezza degli operatori che eseguono il caricamento manuale, e soprattutto le condizioni al contorno precedentemente illustrate, che determinano un peggioramento delle condizioni di lavoro e sicurezza del campo di colata e piano tubiere a meno di una riprogettazione totale e parziale degli stessi, si conclude che seppur l'installazione di un caricatore automatizzato della MAT sia tecnicamente fattibile, da un'analisi rischi-benefici risulta non essere conveniente**".

Sinteticamente, può ritenersi che a parere di Paul Wurth:

- l'operazione di caricamento della MAT presso l'Afo 2 è intrinsecamente pericolosa;
- l'installazione di un sistema automatico di caricamento eliminerebbe tout-court siffatto pericolo, invero parzialmente attenuato dall'installazione del c.d. "cover traverser";
- detta installazione presuppone, per essere effettuata con successo e senza che la cosa comporti "un peggioramento delle condizioni di lavoro e sicurezza del campo di colata e piano tubiere una riprogettazione totale e parziale degli stessi";
- l'installazione di un caricatore automatizzato della MAP, pur fattibile, non sarebbe conveniente. Orbene, prescindendo momentaneamente da tale ultima considerazione, appare evidente come anche per Paul Wurth la completa automazione di tutte le operazioni destinate a svolgersi presso il campo di colata dell'Altoforno in sequestro eliminerebbe i pericoli connessi all'esposizione dei lavoratori alla ghisa incandescente, così migliorando le loro condizioni di sicurezza.

12. Posto quanto precede, corre l'obbligo di rammentare che – come condivisibilmente sottolineato dal Giudice per le indagini preliminari nel sopra menzionato decreto emesso ex articolo 321, co. 3-bis c.p.p. e come stabilito dall'articolo 18, co. I, lett. z) del d.lgs. n. 81/2008 – i lavoratori di uno stabilimento industriale devono essere dotati dei "macchinari aggiornati ai più elevati standards tecnologici di sicurezza" e "le misure di prevenzione [degli infortuni devono essere aggiornate] in relazione ai mutamenti ai mutamenti organizzativi e produttivi che hanno rilevanza ai fini della salute e della sicurezza sul lavoro, o in relazione al grado di evoluzione della tecnica della prevenzione e della protezione".

Sul punto la giurisprudenza di legittimità è chiara: l'obbligo di cui alla disposizione appena menzionata va valutato in relazione al generale dovere "di adottare le misure necessarie per la sicurezza e la salute dei lavoratori", il che rappresenta "un obbligo assoluto che non consente, anche in considerazione del rigoroso sistema prevenzionistico introdotto dal citato [d.lgs. n. 81/2008], la permanenza di macchinari pericolosi per la salute e la sicurezza dei lavoratori" (in tal senso, ex plurimis, Cass. pen., Sez. III, 4 novembre 2005, Carosella, rv. 233191 nonché, più di recente, Cass. pen., Sez. IV, 6 ottobre 2015, n. 43425).

L'assolutezza dell'obbligo in parola, com'è evidente, non consente a questo Giudice di formulare analisi costi-benefici analoghe a quella di cui al sopra citato studio redatto da Paul Wurth nel novembre 2015.

13. Tutto ciò detto in ordine alla prescrizione n. 7.4), urge infine soffermarsi sulla prescrizione n. 1) e, conseguentemente, su quelle alla stessa correlate.

Come anticipato *supra*, il Giudice dell'udienza preliminare – **con ordinanza rimasta non oppugnata** – ha respinto l'istanza di dissequestro avanzata dalla difesa in data 18 gennaio 2019, ritenendo che soltanto all'esito del processo e dell'escussione delle prove orali – e, dunque, del più ampio contraddittorio dibattimentale – potrà eventualmente escludersi che il sinistro occorso al Morricella in data 8 giugno 2015 sia dipeso da una circostanza "esterna al forno propriamente detto".

Allo stato, pertanto, così come stabilito dal G.u.p., il quadro cautelare sussistente nel caso di specie non soltanto può ben dirsi coperto dal c.d. “*giudicato cautelare*” ma è in larga misura il medesimo preso in considerazione dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Taranto nell’ormai lontano 7 settembre del 2015, posto che la prescrizione n. 1) non è stata ancora adempiuta.

È evidente che il rispetto di tale precetto rappresenta tutt’altro che un vuoto formalismo, bensì il “cuore” del complesso di prescrizioni originariamente dettate dalla Procura.

Giova, in tal proposito, richiamare alcuni dati.

- **La metodologia di risk analysis adottata da Ilva in amministrazione straordinaria e da Paul Wurth, secondo quanto attestato dal custode giudiziario, non è adeguata al caso di specie.**

Così la Dottoressa Barbara Valenzano sul punto: “*risulta effettuata da Paul Wurth una validazione della metodologia di risk analysis di Ilva: Paul Wurth ha effettuato una valutazione indipendente del rischio tramite metodologia UNI EN ISO12100:2010 ottenendo risultati omogenei ed equivalenti a quelli ottenuti tramite la metodologia di risk analysis propria di Ilva. Si evidenzia che la metodologia adottata non è quella prevista dalle norme di settore (UNI 10616, UNI10617 relative a sistemi di gestione della sicurezza negli impianti a rischio di incidente rilevante e UNI 10672 relativa a impianti di processo a rischio d’incidente rilevante – procedure di garanzia della sicurezza nella progettazione). Pertanto, all’esito, la metodologia di risk analysis utilizzata dalla società non è risultata adeguata*”.

- Il Custode giudiziario ha evidenziato che nel verbale n. 5/2017 del 20 giugno 2017 il Comitato tecnico regionale ha puntualizzato che “*nell’esperienza operativa prodotta dal Gestore non si è fatto alcun riferimento all’incidente occorso l’8 giugno 2015 presso il piano di colata dell’Afo 2, e che in merito a tale evento il gestore ha dichiarato che è stato avviato un procedimento complesso costituito da una serie di allegati nel rapporto di incidente*”. Nella relazione dell’8 ottobre 2018 a firma della Dottoressa Barbara Valenzano si dà altresì atto che “*le ulteriori informazioni richieste dalla medesima Commissione non sono state fornite dal gestore perché, avrebbe motivato, ancora in corso d’indagine da parte dell’Autorità giudiziaria*”.
- L’inadempimento alla prescrizione n. 1) ha comportato, *ex plurimis*, l’omessa quantificazione della “*riduzione del rischio*” in rapporto ad un livello di “*accettabilità*” (così il Custode giudiziario a pagina 8 della predetta relazione).
- Da ultimo, il Custode giudiziario, tenuto conto dell’inadempimento alla prescrizione n. 1) ed a quelle alla stessa correlate, ha concluso come segue: “*gli interventi comunque realizzati dal Gestore e mirati a rendere maggiormente affidabile l’esercizio dell’impianto, pur migliorando le condizioni generali di sicurezza dell’impianto, non scongiurano di fatto possibili eventi incontrollati e danni irreversibili per il personale di stabilimento e per la popolazione, in quanto non si ha evidenza della speculare analisi di rischio volta ad identificare le cause dei guasti (hazop, FEMEA, alberi dei guasti e degli eventi), le relative frequenze di accadimento (ricalcolate alla luce degli eventi occorsi) e le relative soglie di accettabilità del rischio che gli interventi realizzati avrebbero dovuto e dovrebbero, in teoria, garantire*”.

14. Lo scenario delineato dal Custode giudiziario nella relazione dallo stesso depositata in data 8 ottobre 2018 – nonché, più specificamente, nei brani appena riportati – impone a questo Tribunale di rilevare che **consentire ad Afo 2 di marciare, nel futuro prossimo, de facto equivarrebbe a permettere al titolare di tale asset di condurre un impianto industriale “al buio”, così accettando rischi imponderabili in relazione ai quali, allo stato, non pare possibile neppure fissare soglie di accettabilità conformi alla normativa vigente.**

15. Correttezza metodologica impone di considerare – come rilevato *supra* – che **Afo 2, sino ad oggi, ha marciato ininterrottamente per ben 4 anni in virtù di provvedimenti di carattere legislativo e giudiziario, nonostante per un quadriennio siano perdurate le esigenze cautelari sottese alla misura preventiva originariamente disposta dal Giudice per le indagini preliminari, il tutto senza che il Legislatore abbia previsto un corretto bilanciamento fra i valori che vengono in**

risalto nel caso di specie; la marcia dell'impianto è addirittura proseguita successivamente alla declaratoria di incostituzionalità del c.d. "decreto salva-Ilva" – *rectius*, dell'articolo 3 del decreto legge n. 92 del 4 luglio 2015, nonché degli articoli 1, co. 2 e 21-*octies* della Legge n. 132 del 6 agosto 2015.

Ciò posto – come questo Giudice ha già affermato ai paragrafi 5. e 6. del presente provvedimento – il vaglio dell'istanza avanzata nell'interesse di Ilva in amministrazione straordinaria non può affatto prescindere dai principi espressi in **Cass. pen., Sez. III, 18 aprile 2013, n. 17716** e **Cass. pen., Sez. III, 24 maggio 2015, n. 30482**: un impianto industriale sottoposto a sequestro preventivo cautelativo/impeditivo, pertanto, può essere restituito con facoltà d'uso ai sensi dell'articolo 85 disp. att. del c.p.p. esclusivamente laddove siffatta restituzione non finisca per contraddire le esigenze sottese al vincolo ablatorio, a pena di minarne irrimediabilmente l'effettività.

Orbene, le esigenze cautelari sussistenti nel caso di specie sarebbero evidentemente frustrate ove si consentisse ancora lo svolgimento di attività d'impresa presso l'Afo 2, e ciò in quanto i lavoratori *ivi* operanti sarebbero ancora esposti al rischio di verifica di eventi dello stesso tipo di quello occorso a Morricella.

Derogare a siffatte esigenze, con tutta evidenza, non compete all'Autorità giudiziaria: del medesimo parere, d'altra parte, è stata la Procura della Repubblica presso l'intestato Tribunale allorquando la stessa, con decreto del 9 luglio 2019, ha disposto lo spegnimento dell'altoforno sottoposto a sequestro preventivo – misura ritenuta "tutt'ora pienamente in vigore" – così da porre in esecuzione il vincolo cautelare disposto dal G.i.p. in data 29 giugno 2015, "atteso il venire meno delle norme legislative dichiarate incostituzionali, dell'inefficacia del provvedimento di restituzione ex articolo 85 disp. att. c.p.p. all'epoca emesso e del recente provvedimento di rigetto del Gup del 27 giugno 2019".

Rispetto alla situazione sin qui delineata non pare offrire elementi di novità il parere successivamente formulato dalla Procura in relazione all'istanza che ci occupa – parere principalmente ricognitivo della volontà espressa dalla parte rappresentata dagli odierni difensori di adempiere a tutte le prescrizioni impartitele ex art. 85 disp. att. c.p.p. poco meno di ben quattro anni fa.

Ne consegue che nella disponibilità di questo Giudice non sussistono informazioni tali da far comprendere come sino allo spirare del termine di 150+30 giorni (6 mesi in totale) stimato necessario dalla difesa per consentire ad Ilva in a.s. di adempiere alle prescrizioni n. 1), 2), 4), 5), 7.2) e 7.4) – o sino al minor termine di 120 giorni alla cui concessione ha acconsentito la Procura – le residue (e gravi) esigenze cautelari possano essere compatibili con lo svolgimento di attività d'impresa presso l'impianto in sequestro.

D'altra parte – come affermato da questo Giudice ai paragrafi 9., 10., 11. e 12. del presente provvedimento – l'adempimento della prescrizione 7.4) non presuppone una "valutazione del rischio" da svolgersi in ossequio al d.lgs. n. 105/2015 ma consiste in un aggiornamento del processo produttivo proprio dell'Afo 2 da condursi "in relazione al grado di evoluzione della tecnica della prevenzione e della protezione", ai sensi dell'articolo 18, co. I, lett. z) del d.lgs. n. 81/2008: al precetto *de quo*, pertanto, dovrebbe prestarsi ossequio immediatamente, e non oltre un termine di 150 o di 120 giorni.

16. All'esito delle considerazioni sin qui formulate, non pare inutile formulare alcune brevi notazioni conclusive.

In primo luogo, va sottolineato che le prescrizioni di cui al provvedimento della Procura della Repubblica del 7 settembre 2015 non sono mai state oggetto di specifica impugnazione dinanzi ad alcuna Autorità giurisdizionale, sebbene contestate in plurime sedi nel corso degli ultimi quattro anni; anche l'ordinanza reiettiva dell'istanza di dissequestro del 18 gennaio 2019, come già rilevato *supra*, è rimasta inoppugnata, unitamente all'"ordine di spegnimento" disposto dalla Procura alla stessa conseguente; tutto ciò, inevitabilmente, comporta il formale consolidamento del grave quadro cautelare configurabile nel caso di specie e, correlativamente, il rigetto della richiesta della facoltà d'uso dell'Afo 2, *ictu oculi* incompatibile con le esigenze preventive ad oggi configurabili.

17. Da ultimo, questo Tribunale stima necessario puntualizzare un aspetto saliente della *quaestio* sottoposta al suo scrutinio.

In situazioni analoghe a quella di specie, secondo la giurisprudenza di legittimità, **“non si ponga affatto la questione del rispetto o meno del principio di proporzionalità ed adeguatezza che, dettato dall'art. 275 c.p.p. per le misure cautelari personali, [è ritenuto] applicabile anche a quelle reali, poiché non si tratta di conseguire il medesimo risultato attraverso una cautela alternativa meno invasiva, bensì della sostanziale vanificazione degli effetti e delle finalità della misura applicata”** (in tal senso la già richiamata Cass. pen., Sez. III, 28 maggio 2015, n. 30482).

Orbene, va rilevato che nel caso di specie:

- né la difesa né la Procura nel sopra menzionato parere hanno prospettato specifiche modalità attraverso le quali la misura cautelare reale cui è sottoposto Afo 2 potrebbe svolgersi in maniera meno invasiva;
- neppure le parti hanno debitamente fatto presente come la prosecuzione dell'attività d'impresa presso l'altoforno in sequestro – nei prossimi sei o quattro mesi – potrebbe svolgersi senza che ciò vanifichi gli effetti e le finalità della misura cautelare applicata e, in ultima istanza, finisca per neutralizzare le esigenze cautelari sulla permanenza delle quali inevitabilmente si fonda l'ordinanza reiettiva dell'istanza di dissequestro proposta in data 18 gennaio 2019 al G.u.p. presso l'intestato Tribunale.

18. *Breviter*: l'implementazione del principio secondo cui una misura cautelare reale dev'essere proporzionata allo scopo dalla stessa perseguito non può e non deve minare proprio detto fine.

Proporzionata, infatti, non può che essere esclusivamente la modalità di esecuzione del sequestro preventivo impeditivo – la quale, come stabilito anche dalla Corte europea dei diritti dell'uomo, dev'essere la meno invasiva possibile, tenuto conto degli interessi di volta in volta in gioco.

Fuori da tale ben definito perimetro, non è l'Autorità giudiziaria a dover effettuare un bilanciamento delle plurime istanze che inevitabilmente vengono a confliggere allorché si sottopone una cosa a vincolo cautelare, a meno di non voler porre nel nulla (parzialmente o integralmente) l'intervento preventivo in prima battuta disposto.

La facoltà d'uso dell'Afo 2 richiesta dalla difesa di Ilva in amministrazione straordinaria, pur correlata all'adempimento delle residue prescrizioni dettate dal Custode giudiziario ormai quattro anni fa, altro non sarebbe, allo stato, che una sorta di surrogato del disposto dell'articolo 3 del decreto legge n. 92 del 4 luglio 2015 (c.d. “*decreto salva-Ilva*”), nonché degli articoli 1, co. 2 e 21-*octies* della Legge n. 132 del 6 agosto 2015.

Questo Tribunale non ignora – ed anzi condivide appieno – il principio secondo il quale “*non può ritenersi astrattamente precluso al Legislatore di intervenire per salvaguardare la continuità produttiva in settori strategici per l'economia nazionale e per garantire i correlati livelli di occupazione, prevedendo che sequestri preventivi disposti dall'Autorità giudiziaria nel corso di processi penali non impediscano la prosecuzione dell'attività d'impresa*”, purché ciò sia fatto “*solo attraverso un ragionevole ed equilibrato bilanciamento dei valori costituzionali in gioco*”, condotto “*senza consentire l'illimitata espansione di uno dei diritti, che diverrebbe ‘tiranno’ nei confronti delle altre situazioni giuridiche costituzionalmente riconosciute e protette, che costituiscono, nel loro insieme, espressione della dignità della persona*” (così la Corte costituzionale negli arresti n. 58/2018 e 85/2013).

Gli scopi ultimi di simili bilanciamenti di interessi, tuttavia, non possono essere perseguiti – in casi come quello di specie – attraverso l'istituto di cui all'articolo 85 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale.

Vieppiù, l'esistenza di margini "leciti" di rischio per la salute e l'incolumità umana, stabiliti al fine di valorizzare altri interessi giuridicamente rilevanti, appare fisiologicamente connaturata alla complessità del tessuto costituzionale; autorevole dottrina, in tal proposito, ha sostenuto che molte delle attività umane ordinarie siano in linea di principio suscettibili di incidere negativamente sui diritti fondamentali della persona.

Orbene, la delimitazione di aree di rischio consentito, come condivisibilmente sostenuto dalla dottrina qui richiamata, dev'essere condotta *in primis* nell'alveo dei circuiti decisionali legislativi ed amministrativi

Ciò posto, allo stato, per quanto specificamente concerne il caso di specie, deve ritenersi che la vigenza delle disposizioni di cui agli articoli 321 e seguenti c.p.p., 18, co. I, lett. z) del d.lgs. n. 81/2008 e della normativa di cui al d.lgs. n. 105/2015 precluda di ritenere che le attuali condizioni di Afo 2 e le (carenti) valutazioni di rischio compiute in ordine a tale impianto – così come dettagliatamente descritte nella relazione del Custode giudiziario dell'8 ottobre 2018 – siano tali da ricondurre l'uso dell'altoforno in sequestro ad un'"area di rischio consentito" riconosciuta dall'ordinamento giuridico.

P.Q.M.

rigetta l'istanza avanzata nell'interesse di Ilva in amministrazione straordinaria;

manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza

Taranto, li 31 luglio 2019

Il Giudice
Dott. Francesco Maccagnano

TRIBUNALE PENALE DI TARANTO
Depositato in cancelleria
Taranto, li 31-07-2019
Il Pubblico Ministero
Dott. Ssa. [firma]